



# Comune di Piatto

PROVINCIA DI BI

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.32

### OGGETTO:

**APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

L'anno duemilaquattordici addì nove del mese di settembre alle ore ventuno e minuti zero nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. GIACOMINI Enzo - Sindaco	Sì
2. ZARAMELLA Valentino - Vice Sindaco	Sì
3. TANCINI Jlenia - Assessore	Giust.
4. BERTO Elena - Consigliere	Sì
5. DE POLO Andrea - Consigliere	Sì
6. GNATA Luisella - Consigliere	Sì
7. GRIMALDI Valentina - Consigliere	Giust.
8. DEMARIA Marco - Consigliere	Sì
9. GARIAZZO Stefano - Consigliere	Sì
10. FLORIO Francesco - Consigliere	Sì
11. BRACCO Roberto - Consigliere	Sì
	Totale Presenti: 9
	Totale Assenti: 2

Tra gli assenti sono giustificati ( Art. 19 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale i Sig.: TANCINI Jlenia, GRIMALDI Valentina;

Assenti non giustificati:

Partecipa con funzioni consultive, referenti, e di assistenza e verbalizzazione (art. 57 e 58 del regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale) il Segretario Sig. FONTANELLA DR. FRANCO.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. GIACOMINI Enzo, nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

## **PARERI PROPOSTA DI DELIBERA C.C. N. 32 IN DATA 09/09/2014**

Ed espone la seguente proposta di deliberazione:

### **APPROVAZIONE REGOLAMENTO IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)**

Sulla proposta di cui sopra il Segretario Comunale ha espresso, ai sensi dell'art.49 comma 2 T.U.E.L. del 18/08/2000 n. 267, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica in relazione alle sue competenze.

#### **PARERE FAVOREVOLE**

**Il Segretario Comunale**  
F.to : FONTANELLA Dott. Franco

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario, ovvero in assenza, il Segretario Comunale ha espresso il seguente parere contabile, attestante la copertura finanziaria

#### **PARERE FAVOREVOLE**

**Il Responsabile del Settore**  
F.to : ZARAMELLA Valentino

Il Responsabile del Settore Tecnico, o il Segretario Comunale in sua assenza, ha espresso il seguente parere tecnico

#### **PARERE FAVOREVOLE**

**Il Responsabile del Settore**  
F.to : BARBERIS NEGRA Marzia

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**PREMESSO** che con i commi dal 639 al 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (Legge di Stabilità 2014), è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), con decorrenza dal 1 gennaio 2014, basata su due presupposti impositivi :

- uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

**La IUC (Imposta Unica Comunale) è composta da :**

- IMU (imposta municipale propria)

componente patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali

- TASI (tributo servizi indivisibili)

componente servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, per servizi indivisibili comunali

- TARI (tributo servizio rifiuti)

componente servizi destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

**VISTA** la **deliberazione di consiglio comunale n. 14 del 20.04.2012** con la quale è stato approvato il **Regolamento IMU**, efficace ai sensi di legge

**VISTO** il **comma 703 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147** , il quale stabilisce che l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU ;

**VISTO** il **comma 704 art.1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147**, il quale stabilisce l'**abrogazione** dell'articolo 14 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, di istituzione della **TARES** ;

**TENUTO CONTO** pertanto della **necessità di coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti ;**

**RAVVISATA** pertanto l'opportunità di adottare un unico **Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI**, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", il previgente regolamento IMU ;

**VISTO** il **DECRETO-LEGGE 9 giugno 2014, n. 88** Disposizioni urgenti in materia di versamento della prima rata TASI per l'anno 2014. - (GU n. 132 del 10-6-2014) - Vigente dal 10-6-2014

**TENUTO CONTO** della seguente **suddivisione per "argomenti" dei commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014) :**

- commi da 639 a 640 Istituzione IUC (Imposta Unica Comunale)
- commi da 641 a 668 TARI (componente tributo servizio rifiuti)
- commi da 669 a 681 TASI (componente tributo servizi indivisibili)
- commi da 682 a 704 (Disciplina Generale componenti TARI e TASI)

**VISTI, in particolare, i seguenti commi dell'art. 1 della Legge n. 147 del 27.12.2013 (legge di stabilità 2014):**

**682. Con regolamento** da adottare ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il comune determina la disciplina per l'applicazione della IUC, concernente tra l'altro:

**a) per quanto riguarda la TARI:**

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

**b) per quanto riguarda la TASI:**

- 1) la disciplina delle riduzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 2) l'individuazione dei servizi indivisibili e l'indicazione analitica, per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

**683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione**, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

**688. Il versamento della TASI è effettuato**, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, **secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato articolo 17, in quanto compatibili. Il versamento della TARI e della tariffa di natura corrispettiva di cui ai commi 667 e 668 è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, nonché tramite bollettino di conto corrente postale ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.** Con decreto del Direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità per la rendicontazione e trasmissione dei dati di riscossione, distintamente per ogni contribuente, da parte dei soggetti che provvedono alla riscossione, ai comuni e al sistema informativo del Ministero dell'economia e delle finanze. **Il comune stabilisce le scadenze di pagamento della TARI**, prevedendo di norma almeno due rate a scadenza semestrale e in modo anche differenziato con riferimento alla TASI. **Il versamento della TASI è effettuato nei termini individuati dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23.** È consentito il pagamento della TARI e della TASI in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno. **Il versamento della prima rata della TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente;** il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base degli atti pubblicati nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni, **alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta;** a tal fine il comune è tenuto ad effettuare l'invio, esclusivamente in via telematica, delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, **nonché dei regolamenti della TASI, entro il 21 ottobre** dello stesso anno mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998; **in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.** L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta

sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. **A decorrere dall'anno 2015**, i comuni assicurano la massima semplificazione degli adempimenti dei contribuenti **rendendo disponibili i modelli di pagamento preventivamente compilati su loro richiesta, ovvero procedendo autonomamente all'invio degli stessi modelli. Per il solo anno 2014**, in deroga al settimo periodo del presente comma, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 giugno 2014 sulla base delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni inviate dai Comuni, esclusivamente in via telematica, entro il 23 maggio 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e pubblicate nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998 alla data del 31 maggio 2014. **Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, il versamento della prima rata della TASI e' effettuato entro il 16 ottobre 2014 sulla base delle deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonche' dei regolamenti della TASI pubblicati nel sito informatico di cui al citato decreto legislativo n. 360 del 1998, alla data del 18 settembre 2014; a tal fine, i comuni sono tenuti ad effettuare l'invio delle predette deliberazioni, esclusivamente in via telematica, entro il 10 settembre 2014, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 10 settembre 2014, il versamento della TASI e' effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2014 applicando l'aliquota di base dell'1 per mille di cui al comma 676, nel rispetto comunque del limite massimo di cui al primo periodo del comma 677, in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU previste per ciascuna tipologia di immobile non puo' essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile.** La TASI dovuta dall'occupante, nel caso di mancato invio della delibera entro il predetto termine del 10 settembre 2014 ovvero nel caso di mancata determinazione della percentuale di cui al comma 681, **e' pari al 10 per cento dell'ammontare complessivo del tributo, determinato con riferimento alle condizioni del titolare del diritto reale.** Nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine del 23 maggio 2014, ai comuni appartenenti alle Regioni a statuto ordinario e alla Regione Siciliana e alla Regione Sardegna, il Ministero dell'interno, entro il 20 giugno 2014, eroga un importo a valere sul Fondo di solidarieta' comunale, corrispondente al 50 per cento del gettito annuo della TASI, stimato ad aliquota di base e indicato, per ciascuno di essi, con decreto di natura non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, da emanarsi entro il 10 giugno 2014. Il Ministero dell'interno comunica all'Agenzia delle entrate, entro il 30 settembre 2014, gli eventuali importi da recuperare nei confronti dei singoli comuni ove le anticipazioni complessivamente erogate siano superiori all'importo spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarieta' comunale. L'Agenzia delle entrate procede a trattenere le relative somme, per i comuni interessati, da qualsiasi entrata loro dovuta riscossa tramite il sistema del versamento unificato, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Gli importi recuperati dall'Agenzia delle entrate sono versati dalla stessa ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato entro il mese di ottobre 2014 ai fini della riassegnazione per il reintegro del Fondo di solidarieta' comunale nel medesimo anno.

**689.** Con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani, sono stabilite le modalità di versamento, assicurando in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, e prevedendo, in particolare, l'invio di modelli di pagamento preventivamente compilati da parte degli enti impositori.

**690.** La IUC è applicata e riscossa dal comune, fatta eccezione per la tariffa corrispettiva di cui al comma 667 che è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

**691.** I comuni possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, anche nel caso di adozione della tariffa di cui ai commi 667 e 668, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risulta affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.”;

**692.** Il comune designa il funzionario responsabile a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.

**VISTO il Decreto Legge n. 16 del 6 marzo 2014 «Disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonche' misure volte a garantire la funzionalita' dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche». convertito con la legge di conversione 2 maggio 2014, n. 68 ;**

**TENUTO CONTO** che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :

*- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.*

**VISTO l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001** il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento".

**CONSIDERATO** che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le **deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, **e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;**

**TENUTO CONTO** che per quanto non specificamente ed espressamente previsto **dall'allegato Regolamento** si rinvia alle norme legislative inerenti **l'imposta unica comunale (IUC)** ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia ;

**VISTO l'articolo 2-bis del Decreto Legge 06.03.2014 n.16, convertito con Legge n. 68 del 02-05-2014,** con il quale viene stabilito che il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 degli enti locali, di cui all'articolo 151 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, **è ulteriormente differito al 31 luglio 2014.**

**ACQUISITI** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi dai responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs n. 267 del 18/08/2000 e ss.mm.ii.

**VISTI:**

- l'art.42,comma 2 lett.a) del Tuel 267/2000
- legge 07.08.1990,n.241
- D.Lgs.33/2013
- Regolamento funzionamento Consiglio Comunale

Con voti favorevoli.....8.....contrari.....nessuno.....astenuti.....1 (Gariazzo Stefano).....su n...9.....Consiglieri presenti e votanti in forma palese e per alzata di mano

**DELIBERA**

- 1) di approvare ai sensi dell'art.3 della Legge 241/90,le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- 2) di dare atto che con l'allegato regolamento IUC si provvede, tra l'altro, al **coordinamento normativo e regolamentare riguardante la disciplina dell'IMU con la legge 27 dicembre 2013 n. 147, che stabilisce, tra l'altro, l'istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC" dal 1 gennaio 2014 e delle sue componenti;**
- 3) di adottare **un unico Regolamento IUC che comprende al suo interno la disciplina delle sue componenti IMU – TASI – TARI**, revocando quindi contestualmente, dalla data di istituzione dell'Imposta Unica Comunale "IUC", il previgente regolamento IMU ;
- 4) di **approvare l'allegato Regolamento** per la disciplina dell'Imposta Unica Comunale (IUC) come sopra descritto e composto di n.....63.....articoli;
- 5) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2014 ;**
- 6) di **inviare il presente atto entro il 18 settembre 2014, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale**, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ;
- 7) di dare atto che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, **tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali** devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque **entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.**
- 8) di dare atto che, **a regime**, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti della TASI devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico. Il comune è tenuto alla pubblicazione degli atti come sopra indicati, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, entro il 28 ottobre di ciascun anno di imposta; a tal fine il comune è tenuto a effettuare l'invio entro il 21 ottobre dello stesso anno. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.

Identificare responsabile del procedimento relativo al presente atto il Sig. FONTANELLA DR. FRANCO nella sua qualità di responsabile del Servizio di Amministrazione generale.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE  
F.to : GIACOMINI Enzo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to : FONTANELLA DR. FRANCO

---

### RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione del Messo Comunale, si certifica che copia del presente verbale è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi con decorrenza dal 10/09/2014.

Piatto, li 10/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FONTANELLA DR. FRANCO

---

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione non soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio senza riportare, entro 10 giorni dall'affissione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D. L.gvo 18-08-2000 n. 267, il \_\_\_\_\_.

Piatto, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FONTANELLA DR. FRANCO

---

### ESITO DEL CONTROLLO EVENTUALE

La presente deliberazione è stata sottoposta al controllo eventuale ai sensi art. 127 del D. L.gvo 18-08-2000 n. 267:

- Su richiesta di 1/5 dei consiglieri ai sensi art. 127, comma 1;
- Per iniziativa della Giunta ai sensi dell'art. 127, comma 3;  
è stata trasmessa con elenco n. \_\_\_\_\_, Prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ . ed è pervenuta all'organo di controllo in data \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ e che:
- Nei suoi confronti non è intervenuto nei termini prescritti il provvedimento di invito alla rimozione dei vizi riscontrati per cui la stessa è DIVENUTA ESECUTIVA a tutti gli effetti di legge il giorno \_\_\_\_\_;
- Avendo riscontrato vizi di legittimità come da comunicazione in data \_\_\_\_\_ prot. \_\_\_\_\_ è divenuta esecutiva in data \_\_\_\_\_ per effetto dell'intervenuta adozione dell'atto Consiliare di eliminazione dei vizi riscontrati;
- Per effetto dell'intervenuta conferma adottata con atto consiliare n. \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ è DIVENUTA EFFICACE ai sensi dell'art. 127, 2° coma, del D. L.gvo 18-08-2000 n. 267, il \_\_\_\_\_;

Piatto, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to FONTANELLA DR. FRANCO

---

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Lì, \_\_\_\_\_

Il Segretario Comunale  
FONTANELLA DR. FRANCO